

Atto n. 3-01715 (*in Commissione*)

Pubblicato il 3 marzo 2015, nella seduta n. 401

DIRINDIN , MATURANI , BIANCO , MATTESINI - Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. -

Premesso che:

la ketamina è un farmaco anestetico dissociativo di uso umano e veterinario che possiede proprietà tali da essere considerato uno degli anestetici più maneggevoli e con un ampio profilo di sicurezza rispetto agli altri agenti anestetici (in particolare poiché non deprime la funzione respiratoria);

la ketamina è ampiamente utilizzata per interventi chirurgici, anche in condizioni di emergenza, soprattutto in campo pediatrico, traumatologico e in ambito veterinario. Viene anche usata per indurre l'anestesia prima di somministrare altri anestetici generali, oppure come supplemento all'impiego di altri anestetici;

la ketamina è uno dei principali anestetici utilizzati nei Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, come confermato anche dai rapporti dell'Organizzazione mondiale della sanità. La facilità di somministrazione parenterale rappresenta infatti un grande vantaggio quando gas anestetici sono impossibili da usare per carenza di attrezzature e mancanza di specialisti adeguatamente formati;

la ketamina è inserita nella lista, aggiornata ogni due anni dall'OMS, dei farmaci essenziali, tali cioè da "soddisfare le necessità di cura della maggioranza della popolazione e sempre disponibili in quantità sufficiente e sotto la forma farmaceutica appropriata"; è anche presente nella lista dei farmaci essenziali per i bambini proposta dall'OMS nel 2012;

la Cina e l'India già nel 2012 avevano sollevato preoccupazioni riguardanti la produzione illecita di ketamina per crescenti fenomeni di abuso e l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e del crimine ha verificato che la Cina è la fonte di gran parte del consumo illecito mondiale di ketamina, sia attraverso deviazione dalla legittima produzione farmaceutica, sia attraverso la produzione illecita e il commercio a livello domestico o internazionale;

considerato che:

alla 58a sessione della commissione sulle droghe del marzo 2015, la Cina ha chiesto di esaminare la proposta per inserire la ketamina nella tabella I della Convenzione Onu di Vienna del 1971 (E/CN.7/2015/7 e E/CN.7/2015/8), ovvero tra le sostanze che, considerato il loro potenziale d'abuso, comportano un grave rischio per la salute pubblica e che hanno un limitato, se non addirittura inesistente impiego terapeutico, consentito peraltro solo a persone sotto diretto controllo del Governo;

il comitato di esperti sulle dipendenze delle droghe dell'Organizzazione mondiale sanità, ECDD, ha valutato la ketamina nel 2006, 2012 e 2014, raccogliendo prove e dati sul suo uso ricreativo (non medico), sulle prescrizioni a fine ricreativo e sul traffico, oltre a prove sul suo valore terapeutico. Sulla base di tali studi, l'ECDD ha concluso di non raccomandare l'inserimento della ketamina nella tabella I della Convenzione di Vienna del 1971;

se la ketamina venisse inserita nella tabella I si avrebbero gravi ripercussioni in particolare per l'attività chirurgica e veterinaria nei Paesi sviluppati e gravissime ripercussioni nei Paesi colpiti da

guerre, in stato di emergenza o in via di sviluppo, dove essa non sarebbe più facilmente procurabile;

i Paesi con gravi problemi di abuso possono decidere di utilizzare le misure di controllo sulla ketamina, come per le sostanze che determinano abuso e dipendenza, garantendone al contempo l'accesso immediato per la chirurgia e l'anestesia umana e veterinaria;

gli Stati firmatari della Convenzione Onu di Vienna del 1971 non hanno potere decisionale in merito a quali sostanze inserire nella tabella I (compito che spetta alla Commissione OMS di esperti sulla dipendenza dalle droghe),

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo italiano sulla ketamina;

come intenda agire in merito alla richiesta avanzata dalla Cina e in discussione alla prossima sessione della commissione ONU sulle droghe convocata a Vienna dall'8 al 17 marzo 2015, inerente all'inserimento della ketamina nella tabella I delle sostanze psicotrope.